

PATRIMONIO E TRUST

La voluntary disclosure delle valute virtuali

di **Ennio Vial**



Il **disegno di legge di bilancio 2023** disciplina il **regime impositivo** e di **monitoraggio fiscale** delle **valute virtuali**.

Sono ormai venute meno le speranze, invero davvero flebili, che si trattasse di una casistica esente da tassazione e da monitoraggio.

Indubbiamente l'[articolo 23 Cost.](#) prevede la **riserva di legge in materia tributaria**; tuttavia era impensabile che il **principio di uguaglianza** ([articolo 3 Cost.](#)) e di **capacità contributiva** ([articolo 53 Cost.](#)) potesse escludere da tassazione una siffatta ricchezza novella!

E così è stato.

La legge, inoltre, sembra assecondare le tesi dell'ufficio proponendo una ipotesi di **regolarizzazione delle valute virtuali detenute al 31 dicembre 2021**.

L'articolo 33 del disegno di legge prevede che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW *“che **non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le crypto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività**”*.

Analogamente a quanto accaduto con la *voluntary*, verrà emanato un apposito **modello** per aderire alla procedura di regolarizzazione.

Non vi sono elementi, dalla lettura del primo comma, per **escludere** che la procedura sia ammessa anche in presenza di **dichiarazione omessa**.

Per certo la procedura è ammessa se vi è **contestuale violazione del monitoraggio fiscale e**

omessa dichiarazione dei redditi connessi alle criptovalute. Si deve valutare cosa accada se i redditi siano stati **dichiarati** oppure erano **assenti** ma è mancato il quadro RW.

Il comma 2 prevede che *“I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono **regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per la omessa ... [compilazione del quadro RW], nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate**”.*

La previsione non è chiarissima in quanto consente la **regolarizzazione del quadro RW per i soggetti che non hanno realizzato redditi**, senza prevedere espressamente il caso, invero non frequente, del soggetto che ha realizzato redditi e li ha dichiarati, omettendo solo il quadro RW.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene alle modalità con cui questi redditi dovevano essere dichiarati. Ragionevolmente, si dovrà fare riferimento alle **“regole” informalmente tracciate dall’Agenzia** nei suoi interventi di prassi.

La sanzione dello 0,5% appare forse **meno conveniente rispetto al ravvedimento operoso**, in quanto il 2021 potrebbe essere ravveduto con la riduzione della sanzione ad un ottavo; peraltro se la dichiarazione è presentata entro il 28.02.2023 godrebbe della sanzione fissa.

Inoltre, il **2020**, sul presupposto che la dichiarazione originaria sia stata presentata, può essere ravveduto entro il 30.11.2023 con la **sanzione ridotta ad un settimo**.

La **sanzione dello 0,5%**, invece, altro non è che l'ordinaria sanzione del 3% per mancato monitoraggio ridotta ad un sesto, che trova applicazione per le **annualità antecedenti il 2020**.

I soggetti che hanno **omesso il quadro RW e non hanno dichiarato i redditi** rientrano nel comma 3 secondo cui si applica, oltre alla sanzione dello 0,5 per cento per ciascun anno già vista in precedenza, l'ulteriore pagamento di **un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività “virtuali” detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo**.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà i termini e le modalità del **versamento**.

La norma non prevede alcuna copertura penale. **Anzi**, il comma 5 stabilisce espressamente che *“Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, **la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni**”* relative al monitoraggio fiscale.

Sarà interessante esaminare **fino a quale annualità il contribuente debba spingersi con la regolarizzazione**. Escludendo l'idea che le criptovalute siano considerate investimenti di

natura paradisiaca, **le annualità aperte dal 2023 o – per vederla come l’Agenzia – dal 27 marzo 2023 sono quelle a partire dal 2017** per quanto riguarda il **quadro RW**, mentre per i **redditi**, in ipotesi di dichiarazione omessa, è aperta ancora anche l’**annualità 2016!**

Questa sarà l’impostazione **ragionevolmente più plausibile** ma non scontata, atteso che le criptovalute hanno fatto la loro comparsa nel modello Redditi 2019 per il 2018.